



COMUNE DI PONTELANDOLFO

Provincia di Benevento

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 del Registro Data 20-02-2017	Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI "T.A.R.I" ANNO 2017.
--	---

L'anno duemiladiciassette, questo giorno venti del mese di febbraio alle ore 18:15, nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dalla Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica e di Prima convocazione.

Presiede la seduta la Dott.ssa Mariavittoria Albini, Presidente del Consiglio Comunale.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 5 ed assenti, sebbene invitati n. 2 come segue:

Rinaldi Gianfranco	Presente	Albini Mariavittoria	Presente
Addona Donato Francesco	Presente	Patuto Umberto	Presente
Guerrera Alessandro	Assente	Palladino Rocco Flavio	Assente
Guerrera Rocco	Presente		

Partecipa la Segretaria Comunale, Dott.ssa Anna Pizzano.

Illustra l'argomento il Vice Sindaco Addona il quale rimarca con soddisfazione sia l'invarianza della tariffa TARI sia l'incremento percentuale della differenziata che risulta essere superiore al 70% ;

Interviene il consigliere Patuto il quale sottolinea di aver preso atto dell'avvio della raccolta degli ingombranti e sollecita l'Amministrazione a provvedere ad individuare un sito di stoccaggio per l'amianto, pur essendo consapevole che ciò darà luogo ad incrementi di spesa. Preannuncia il suo voto contrario, non essendo stata intrapresa alcuna azione in merito.

Interviene il consigliere Addona il quale rammenta che "la Regione Campania si è limitata a dare la possibilità ai comuni di individuare anche in forma associata siti di stoccaggio per l'amianto ma non ha dato alcuna risposta in merito alle attività conseguenti. Ragion per cui i comuni sono nella impossibilità di gestire una simile situazione".

Successivamente, non essendovi altri interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO il comma 639 (aggiornato e modificato dalla Legge di stabilità 2016) in vigore dall'1.01.2016 testualmente riporta: "E' istituita l'imposta unica comunale (I.U.C.). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La I.U.C., aggiornata e modificata dalla Legge di stabilità 2016, è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

PRESO ATTO che per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARES/T.A.R.S.U);

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

ATTESO che il comma 42 della legge di Stabilità 2017 prevede che "il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della legge di stabilità 2016 venga disposto anche per tutto il 2017"; ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI). L'eccezione prevista per la TARI deriva chiaramente dall'obbligo di copertura integrale dei costi per il servizio di igiene urbana disposto dall'art.1, comma 654, della legge 27/12/2013, n.147, in attuazione del diritto comunitario e del D.Lgs. 03/04/2006, n.152.

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicate dallo stesso Ministero;

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti "T.A.R.P.", approvato con deliberazione di consiglio comunale n.8 del 30.05.2014;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "T.A.R.P" anno 2017, elaborato secondo le linee guida dettate dal Ministero delle Finanze e risultanti da prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ATTESO che il termine per la deliberazione del Bilancio annuale di previsione degli Enti Locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017, ai sensi dell'art.5, comma 11, Decreto Legge 30.12.2013, n.244;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe T.A.R.I. anno 2017;

ACQUISITO il parere di regolarità dei responsabili ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ATTESO che la presente proposta viene inviata al Revisore dei Conti per il relativo parere;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli 4 – Contrari 1 (consigliere Patuto)

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017 (All.1).
2. Di approvare le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti "T.A.R.P" anno 2017, come risultanti da prospetto allegato (All.2).
3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017.

4. Di trasmettere il Piano finanziario , ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. 158/99, all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti.
5. Di pubblicare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI", al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità dallo stesso Ministero.

Di seguito, con voti favorevoli 4 – contrari 1 (consigliere Patuto) il presente deliberato viene dichiarato, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000, immediatamente eseguibile.



COMUNE DI PONTELANDOLFO
(Provincia di Benevento)


PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N.1 DEL 23-01-17

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI "TA.RI" ANNO 2017.

PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL D.LGS. N.267/2000

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTR.

Data: 23.01.2017



Il Responsabile d'Area
Rag. *Gennaro Giacco*

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 23.01.2017



Il Responsabile d'Area
Rag. *Gennaro Giacco*

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 23.01.2017



Il Responsabile d'Area
Dot. *Marco Mella*

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale presentata dal Sindaco.

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI "TA.RI" ANNO 2017.

IL CONSIGLIO

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO il comma 639 (aggiornato e modificato dalla Legge di stabilità 2016) in vigore dall'1.01.2016 testualmente riporta: " E' istituita l'imposta unica comunale (I.U.C.). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La I.U.C., aggiornata e modificata dalla Legge di stabilità 2016, è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità n.147/2013 disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

PRESO ATTO che per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARES/T.A.R.S.U);

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

ATTESO che il comma 42 della legge di Stabilità 2017 prevede che "il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della legge di stabilità 2016 venga disposto anche per tutto il 2017"; ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI). L'eccezione prevista per la TARI deriva chiaramente dall'obbligo di copertura integrale dei costi per il servizio di igiene urbana disposto dall'art.1, comma 654, della legge 27/12/2013, n.147, in attuazione del diritto comunitario e del D.Lgs. 03/04/2006, n.152.

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicate dallo stesso Ministero;

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti "TA.RI", approvato con deliberazione di consiglio comunale n.8 del 30.05.2014;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TA.RI" anno 2017, elaborato secondo le linee guida dettate dal Ministero delle Finanze e risultanti da prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ATTESO che il termine per la deliberazione del Bilancio annuale di previsione degli Enti Locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017, ai sensi dell'art.5, comma 11, Decreto Legge 30.12.2013, n.244;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TA.RI. anno 2017;

ACQUISITO il parere di regolarità dei responsabili ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ATTESO che la presente proposta viene inviata al Revisore dei Conti per il relativo parere;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

Per quanto sopra scritto che qui si intende integralmente riportare

1. Di approvare l'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017 (All.1).
2. Di approvare le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti "TA.RI" anno 2017, come risultanti da prospetto allegato (All.2).

3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017.
4. Di trasmettere il Piano finanziario , ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. 158/99, all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti.
5. Di pubblicare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TA.RI", al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs n. 446/1997, secondo le modalità dallo stesso Ministero.
6. Di dichiarare ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000 la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig.ra Ersilia Tansillo



IL SINDACO

DR. GIANFRANCO RINALDI



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

La Presidente
Dott.ssa Mariavittoria Albini
Mariavittoria Albini



La Segretaria Comunale
Dott.ssa Anna Pizzano
Anna Pizzano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.

Pontelandolfo, - 6 MAR. 2017



La Segretaria Comunale
Dott.ssa Anna Pizzano
Anna Pizzano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata al n. 194 del reg. albo, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale del Comune di Pontelandolfo e affissa all'albo pretorio dal - 6 MAR. 2017 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 senza reclami.

Pontelandolfo, - 6 MAR. 2017



Resp. della Pubblicazione
Anna Pino
Anna Pino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per.

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 comma 4, d.lgs. n. 267/2000);

Decorrenza gg. 10 dall'inizio pubblicazione (art. 134 comma 3, d.lgs. n. 267/2000);

Pontelandolfo, - 6 MAR. 2017



La Segretaria Comunale
Dott.ssa Anna Pizzano
Anna Pizzano

È copia conforme all'originale.

Pontelandolfo, _____

La Segretaria Comunale

COMUNE DI PONTELANDOLFO
Provincia di Benevento

***PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

Applicazione dell'articolo 8 del DPR 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

IL PIANO FINANZIARIO

La Legge di stabilità n.147 del 27.12.2013 ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) articolata in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il comma 639 (aggiornato e modificato dalla Legge di stabilità 2016) in vigore dall'1.01.2016 testualmente riporta: " E' istituita l'imposta unica comunale (I.U.C.). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La I.U.C., aggiornata e modificata dalla Legge di stabilità 2016, è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

La richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il *piano finanziario*, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione degli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

a) PROGRAMMA INTERVENTI

L'attività dei "servizi connessi alla raccolta differenziata periodo 01.01.2017/31.12.2017", è stata affidata, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 54 del Codice dei Contratti, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico – Manutentiva a società privata abilitata al servizio.

b) PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI

Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, che stabilisce il raggiungimento della percentuale minima di raccolta differenziata e riciclata pari al 65,00%, è stata prevista la prosecuzione della modalità di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, che ha determinato per l'anno 2016, il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata pari al 71,21%

c) SPECIFICA DEI BENI E DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI

Il servizio dei rifiuti è affidato a terzi sia per quanto riguarda la raccolta che per quanto concerne lo smaltimento. L'unica struttura di proprietà comunale utilizzata nell'intero ciclo di gestione dei rifiuti e l'isola ecologica (centro di stoccaggio rifiuti comunale).

Risultano altresì messi a disposizione dal Comune all'utenza, in diverse zone del territorio appositi contenitori:

- Contenitori per la raccolta di farmaci scaduti;
- Contenitori per la raccolta pile e batterie;
- Raccoglitori per gli abiti usati;
- Campane di vetro.

d) RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE

Dalla lettura dei dati indicati nelle tabelle facenti parte del presente Piano Finanziario, le risorse finanziarie necessarie per l'espletamento dell'intero servizio, ammontano complessivamente in €181.421,02.

Anzidetto importo è stato ripartito alle utenze in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ed in misura tale da assicurare, con l'applicazione della T.A.R.I., la copertura del 100% dei costi inerenti all'intero ciclo dei rifiuti.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti				
CG Costi di gestione Voci di bilancio: B5 costi per materie di consumo e merci (al netto dei resi, abbuoni e sconti) B7 costi per servizi B8 costi per godimento di beni di terzi B9 costo del personale B11 variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci B12 accantonamento per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali B13 altri accantonamenti B14 oneri diversi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	€ 19.032,00	
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	€ 19.976,26	
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	€ 39.055,24	
		AC altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	€ 2.275,30	
		CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	€ 46.128,16	
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	€ 21.140,05	
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)	€ 4.404,00		
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)	€ 26.488,92		
	CCD Costi Comuni Diversi (posto del personale a tempo determinato, quota dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)	€ 240,00		
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti	€ 0,00		
	Acc Accantonamento	€ 0,00		
	R Remunerazione del capitale $R = r(KNn-1 + In + Fn)$ r tasso di remunerazione del capitale impiegato KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo	€ 0,00		
Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1	€ 0,00	Voce libera 2	€ 0,00

Piano finanziario TA.RI 2017

	Voce libera 3	€	0,00	
Voce libere per costi variabili:	Voce libera 4	€	0,00	Voce libera 5 € 0,00
	Voce libera 6	€	0,00	
Ipn Inflazione programmata per l'anno di riferimento				1,50 %
Xn Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn				0,00 %
Costi totali $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	€	181.421,02	TF - Totale costi fissi $\Sigma TF = GSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$ € 53.226,82	
			TV - Totale costi variabili $\Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR$ € 128.194,20	

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche:						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 159.015,53	% costi fissi utenze domestiche	87,65%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 87,65\%$	€ 46.853,31
		% costi variabili utenze domestiche	87,65%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 87,65\%$	€ 112.362,22
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 22.405,49	% costi fissi utenze non domestiche	12,35%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 12,35\%$	€ 6.573,51
		% costi variabili utenze non domestiche	12,35%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 12,35\%$	€ 15.831,98

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€	159.015,53	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>
			€ 46.653,31
			<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>
			€ 112.362,22

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€	22.405,49	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>
			€ 6.573,51
			<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>
			€ 15.831,98

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	43.138,14	0,75	417,96	0,60	0,278367	45,419349
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	39.331,86	0,88	295,04	1,40	0,326618	105,278482
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	21.033,00	1,00	152,00	1,80	0,371157	135,358048
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	20.008,00	1,08	132,00	2,20	0,400849	165,437614
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	10.988,00	1,11	67,00	2,90	0,411984	218,076855
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	3.270,00	1,10	20,00	3,40	0,408272	255,676313
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-CONTRATTO RIFIUTI SPECIALI	48,00	0,90	1,00	1,62	0,334041	121,822243
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZIONE ISCRITTI AIRE PENSIONATI ALL'	517,00	0,24	4,00	0,19	0,091861	14,889385
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZIONE ISCRITTI AIRE PENSIONATI ALL	226,00	0,29	2,00	0,46	0,107784	34,741899
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-RIDUZIONE ISCRITTI AIRE PENSIONATI	166,00	0,35	1,00	0,72	0,132280	54,594412

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2.1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CU	109,00	0,29	2,54	0,184837	0,428054
2.2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	506,00	0,44	3,83	0,280442	0,645451
2.4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2.720,00	0,34	2,97	0,218705	0,500520
2.5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	246,00	1,01	8,91	0,643743	1,501560
2.6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	727,00	0,85	7,51	0,541764	1,265624
2.7	CASE DI CURA E RIPOSO	418,00	0,89	7,80	0,567258	1,314497
2.8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1.570,00	0,90	7,89	0,573632	1,329664
2.9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,00	0,44	3,90	0,280442	0,657247
2.10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	1.155,00	0,94	8,24	0,599127	1,388648
2.11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	138,00	1,02	8,98	0,650116	1,513357
2.12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRA	172,00	0,78	6,85	0,497148	1,154398
2.13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	15,00	0,91	7,98	0,580006	1,344831
2.14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	400,00	0,41	3,62	0,281321	0,610061
2.15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	395,00	0,67	5,91	0,427037	0,995984
2.16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	0,00	5,54	48,74	3,531026	8,213922
2.17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	508,00	4,38	38,50	2,791678	6,488223
2.18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM	1.137,00	0,57	5,00	0,363300	0,842626
2.19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	72,00	2,14	18,80	1,363970	3,168275
2.20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	125,00	0,34	30,00	0,216705	5,055758
2.21	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	394,00	1,02	8,95	0,650116	1,508301
2.5 C.R.S.	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-CONTRATTO RIFIUTI SPECIALI	290,00	0,90	8,01	0,579368	1,351404

Piano finanziario TA.RI 2017

2 .6 C.R.S.	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-CONTRATTO RIFIUTI SPECIALI	70,00	0,76	6,75	0,487597	1,139062
2 .12 C.R.S.	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME, IDRA-CONTRATTO RIFIUT	126,00	0,70	6,16	0,447433	1,038958
2 .15 C.R.S.	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-CONTRATTO RIFIUT	477,00	0,60	5,31	0,384333	0,896386
2 .16 C.R.S.	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE- CONTRATTO RIFIUTI SPECIALI	41,00	4,98	43,86	3,177924	7,392530
2 .8 C.R.S.	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI-RIF. SPEC. STUDI PROFESSIONALI	173,00	0,72	6,31	0,458906	1,063731
2 .9 C.R.S.	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-RIF. SPEC. STUDI PROFESSIONALI	115,00	0,35	3,12	0,224354	0,525798
2 .11 C.R.S.	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE-RIF. SPEC. STUDI PROFESSION	54,00	0,81	7,18	0,520093	1,210685
2 .13 C.R.S.	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO- OFFICINE RIPARAZIONE AUTO, GOMMI	172,00	0,59	5,18	0,377004	0,874140

C.R.S. = Contratto Rifiuti Speciali

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione e tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex. Eca. prec.	O3 = O1+O2 Incasso precedente	O4 = Add. prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza Incasso	N3 = % Differenza	N4 = Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1.1-Usò domestico-Un componente	97	30.926,78	0,00	30.926,78	1.546,34	30.973,77	46,99	5,72%	1.548,69	2,35
1.2-Usò domestico-Due componenti	130	40.618,66	0,00	40.618,66	2.030,93	44.002,30	3.383,64	4,50%	2.200,12	169,19
1.3-Usò domestico-Tre componenti	134	26.734,94	0,00	26.734,94	1.336,75	28.519,16	1.784,22	4,42%	1.425,96	89,21
1.4-Usò domestico-Quattro componenti	145	27.928,40	0,00	27.928,40	1.396,42	29.934,86	2.006,46	4,42%	1.496,74	100,32
1.5-Usò domestico-Cinque componenti	155	18.332,40	0,00	18.332,40	916,62	19.138,24	805,84	3,94%	956,91	40,29
1.6-Usò domestico-Sex o più componenti	163	6.218,86	0,00	6.218,86	310,94	6.448,64	229,78	3,68%	322,43	11,49
2.1-Usò non domestico-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	109	69,96	0,00	69,96	3,60	66,81	-3,15	-4,50%	3,34	-0,16
2.2-Usò non domestico-Campeggi, distributori carburanti	253	490,52	0,00	490,52	24,53	468,51	-22,01	-4,48%	23,43	-1,10
2.4-Usò non domestico-Esposizioni, autosaloni	2720	2.042,78	0,00	2.042,78	102,14	1.950,85	-91,93	-4,50%	97,54	-4,60
2.5-Usò non domestico-Alberghi con ristorazione	89	794,93	0,00	794,93	39,75	1.087,64	292,71	-4,53%	54,38	14,63
2.6-Usò non domestico-Alberghi senza ristorazione	113	1.368,83	0,00	1.368,83	68,44	1.427,83	59,00	-4,53%	71,39	2,95
2.7-Usò non domestico-Casa di cura e riposo	139	0,00	0,00	0,00	0,00	786,58	786,58	0,00%	39,33	39,33
2.8-Usò non domestico-Uffici, agenzie, studi professionali	56	3.925,12	0,00	3.925,12	196,26	3.251,58	-673,54	-4,51%	162,58	-33,68
2.9-Usò non domestico-Banche ed Istituti di credito	116	90,38	0,00	90,38	4,52	86,26	-4,12	-4,54%	4,31	-0,21
2.10-Usò non domestico-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	115	2.490,48	0,00	2.490,48	124,52	2.295,87	-194,61	-4,51%	114,79	-9,73
2.11-Usò non domestico-Edicola, farmacia, tabaccai, planticenze	48	378,27	0,00	378,27	18,91	392,02	13,75	-4,52%	19,60	0,69
2.12-Usò non domestico-Attività artigianali tipo bottiglie (falegname, idra	42	337,99	0,00	337,99	16,90	471,36	133,37	-4,52%	23,57	6,67
2.13-Usò non domestico-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	62	255,60	0,00	255,60	12,78	244,06	-11,54	-4,51%	12,20	-0,58
2.14-Usò non domestico-Attività industriali con capannoni di produzione	400	0,00	0,00	0,00	0,00	348,55	348,55	0,00%	17,43	17,43
2.15-Usò non domestico-Attività artigianali di produzione beni specifici	124	1.228,66	0,00	1.228,66	61,43	1.173,00	-55,66	-4,53%	58,65	-2,78
2.16-Usò non domestico-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria	41	453,91	0,00	453,91	22,70	433,38	-20,53	-4,52%	21,67	-1,03
2.17-Usò non domestico-Bar, caffè, pasticceria	56	4.295,16	0,00	4.295,16	214,76	4.714,18	418,02	-4,51%	235,71	20,95
2.18-Usò non domestico-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	142	721,14	0,00	721,14	36,06	1.371,16	650,02	-4,50%	68,56	32,50
2.19-Usò non domestico-Pluriscienze alimentari e/o mista	36	341,77	0,00	341,77	17,09	326,32	-15,45	-4,52%	16,32	-0,77
2.20-Usò non domestico-Ortofrutta, peschiere, fiori e piante	62	94,57	0,00	94,57	4,73	659,06	664,49	596,90%	32,95	28,22
2.21-Usò non domestico-Discoteche, night club	197	890,62	0,00	890,62	44,53	850,41	-40,21	-4,51%	42,52	-2,01
- Imposta relativa a immobili non calcolati nell'anno corrente (cessali, sospesi, ...)	0	3.617,33	0,00	3.617,33	180,87	0,00	-3.617,33	0,00%	0,00	-180,87
TOTALI	0	174.648,06	0,00	174.648,06	8.732,42	181.422,40	6.774,34	0,00%	9.071,12	338,70

RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO TA.RI. 2017

Ad opera del comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), come modificato dalla Legge di stabilità 2016, i Comuni hanno istituito l'imposta unica comunale (I.U.C.), articolata in tre diversi prelievi.

Nel dettaglio la I.U.C. è suddivisa in imposta municipale propria (IMU), tributo sui servizi indivisibili (TASI) e tassa sui rifiuti (TARI). Quest'ultima componente, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti andrà a sostituire tutti i precedenti prelievi.

A tal proposito si rammenta che la tassazione sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ha conosciuto, a partire dagli anni novanta, oscillanti vicende, nel tentativo di introdurre un'entrata corrispettivo in luogo di un prelievo di natura tributaria. Il comune denominatore della normativa che si è susseguita era costituito dalla ricerca tesa ad individuare i corretti criteri per la determinazione delle tariffe del prelievo, inizialmente dettati dall'articolo 65 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, poi elaborati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (cosiddetto "decreto Ronchi").

Il regolamento approvato dal D.P.R. n. 158/1999 prevede che l'elaborazione del corrispettivo avvenga sulla base del cosiddetto metodo normalizzato, ossia di un sistema in cui la tariffa, denominata anche tariffa binomia, è composta da una quota fissa (determinata in rapporto ai costi fissi sostenuti per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti) e da una variabile (parametrata ai costi attribuiti alla singola utenza). Le tariffe, articolate sulla base di due macro categorie, utenze domestiche ed utenze non domestiche e di ulteriori sottocategorie individuate dal regolamento attuativo, (il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, appunto), devono essere elaborate prendendo a riferimento specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto. Secondo questi criteri viene pertanto preso a riferimento, in maniera più evidente, il principio comunitario "chi inquina paga".

I due criteri di determinazione delle tariffe vengono ripresi rispettivamente al comma 652 e 651 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, ricordando che comunque il principio comunitario deve rappresentare un imprescindibile punto di riferimento.

Nella determinazione della tariffa deve essere data integrale copertura di tutti i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, assumendo opportuni coefficienti, atti a misurare la quantità e la qualità del rifiuto conferito da ogni tipologia di utenza.

In ragione delle novità introdotte dalla Legge di stabilità per l'anno 2014, il legislatore ha disciplinato la TARI quale componente I.U.C., finalizzata alla copertura dei costi per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Questa nuova tassa ripropone l'impianto tariffario del tributo sui rifiuti e sui servizi disciplinato dall'articolo 14 del D.L. n. 201/2011.

Le tariffe da applicare non possono più essere espressione di scelte politiche, bensì devono scaturire da elaborazioni che devono fare riferimenti a dati oggettivi, in grado di misurare il rifiuto conferito.

La modalità di determinazione delle tariffe deve passare anche attraverso politiche fiscali volte ad incentivare comportamenti virtuosi dei soggetti passivi, sia attraverso misure fiscali volte a limitare quanto più possibile la quota fissa della tariffa. La presenza di una quota fissa nella tariffa tende infatti ad attenuare l'effetto disincentivante alla produzione dei rifiuti; d'altra parte la misura della quota variabile incide sulla

riduzione delle esternalità negative legate alla produzione dei rifiuti. Ne consegue che si avranno effetti positivi in misura tanto più elevata, quanto minore sarà la quota della parte fissa della tariffa.

I presupposti d'imposta sono indicati nel regolamento per l'applicazione della I.U.C.-TARI, comprese le fattispecie particolari previste dalla normativa di riferimento.

Il comma 683 prevede che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*.

Il comma 42 della legge di Stabilità 2017 prevede che "il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della legge di stabilità 2016 venga disposto anche per tutto il 2017"; ad esclusione della tassa sui rifiuti (TARI). L'eccezione prevista per la TARI deriva chiaramente dall'obbligo di copertura integrale dei costi per il servizio di igiene urbana disposto dall'art.1, comma 654, della legge 27/12/2013, n.147, in attuazione del diritto comunitario e del D.Lgs. 03/04/2006, n.152.

- Indagine preliminare alla redazione del Piano economico finanziario

Seguono i dati relativi ai principali aspetti in osservazione, sia quelli direttamente collegati alla gestione del servizio di raccolta nel Comune di Pontelandolfo (BN), sia quelli seppur di indiretta pertinenza tuttavia necessari allo scopo di fornire un quadro comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nelle schede analitiche.

Popolazione:

Il Comune di Pontelandolfo(BN) conta al 31 dicembre 2016 n. 2.126 abitanti residenti.

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE

ANNO 2016

nati 6

morti 33

iscritti 23

cancellati 37

La peculiarità demografica riguarda l'attitudine a subire incrementi notevoli nei periodi estivi a motivo di occupazione di seconde case di grande rilievo. Il fenomeno obbliga ad una gestione del piano che tenga in debita considerazione il necessario seppur periodico potenziamento della struttura organica impegnata nella raccolta e delle risorse strumentali utilizzate.

La percentuali di scostamento dei costi non può pertanto ritenersi irrilevante, al contrario, ogni fattore responsabile di alterare tali flussi dovrà essere oggetto di profonda osservazione in quanto leva in riduzione o in aumento per l'intero assetto economico finanziario.

Numero immobili presenti nel territorio comunale:

numero immobili ad uso domestico **1.116**
numero immobili ad uso non domestico **100**

Modello gestionale e operativo:

Il servizio di raccolta e trasporto a recupero e smaltimento delle diverse tipologie di rifiuto, alcune afferenti il servizio della differenziata appresso evidenziate e meglio descritte, vengono svolte da ditta privata a cui è affidato il servizio. Il Comune, con propri mezzi ed operai, provvede al ritiro porta a porta del **MULTIMATERIALE** conferito fino all'impianto di vagliatura della ditta Lavorgna. L'Ente provvede, altresì, alla raccolta porta a porta dell'**ORGANICO**.

Modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani:

La ditta Appaltatrice provvede all'espletamento dei seguenti servizi afferenti la raccolta differenziata:

- Servizio di ritiro e conseguente trasporto presso impianto autorizzato al recupero, così come disposto dalla normativa vigente in materia di rifiuti, della **FRAZIONE BIODEGRADABILE**.
- Servizio di ritiro presso l'Isola Ecologica alla località Macchie, a richiesta, con cadenza periodica, del cassone scarrabile e trasporto presso impianto autorizzato al recupero, così come disposto dalla normativa vigente in materia di rifiuti, degli imballaggi in **CARTA E CARTONE**.
- Servizio di svuotamento campane per la raccolta del **VETRO** a richiesta, con cadenza periodica e trasporto presso impianto autorizzato al recupero;
- Servizio di **SPAZZAMENTO DELLE VIE DEL CENTRO ABITATO**, N.6 (SEI) giorni la settimana affidato a ditta privata abilitata al servizio.

Raccolta RAEE:

Il servizio afferente i RAEE è gratuito, come da convenzione con il CDC RAEE. Le tipologie dei RAEE di seguito elencati, vengono ritirati presso l'Isola Ecologica alla località Macchie, a richiesta, con cadenza periodica, da ditte abilitate, convenzionate con il CDC RAEE:

- R1- **CER 200123 - FREDDO E CLIMA (frigoriferi, condizionatori e boiler)**
- R2- **CER 200135 - GRANDI BIANCHI (lavatrici, lavastoviglie, forni, piani di cottura, etc.)**
- R3- **CER 200135 - TV E MONITOR**
- R4- **CER 200136 - TUTTE LE ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AL DI FUORI DEGLI ALTRI RAGGRUPPAMENTI**
- R5- **CER 200121 - SORGENTI LUMINOSE (lampade esauste)**

Trattamento e riciclo dei materiali raccolti:

Tutti i materiali della raccolta differenziata vengono conferiti ad impianti autorizzati nel rispetto della normativa vigente in materia. Per quanto concerne i rifiuti indifferenziati si procede al conferimento presso l'impianto STIR della SAMTE s.r.l. in Casalduni (BN).

I rifiuti smaltiti e recuperati durante l'esercizio finanziario 2016, dai dati definitivi già in possesso dell'Ente nonché di quelli inviati ai competenti organi ed attualmente in fase di lavorazione, consentono di affermare con approssimazione che le quantità rispecchiano quelle dell'anno precedente.

Con i modelli gestionali ed organizzativi, nel corso dell'anno 2016, il Comune di Pontelandolfo (BN) registra conferimenti in modalità differenziata per un totale di 618,965 tonnellate corrispondenti al 71,21% del totale prodotto.

L'obiettivo gestionale di medio periodo è quello di innalzare le quote della raccolta differenziata, intervento che passa attraverso la sensibilizzazione degli utenti.

- Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario

All'indagine preliminare, segue la valutazione analitica di tutti i costi di gestione del servizio per cui trovare copertura con la tariffa determinata con il metodo normalizzato.

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di diversi aspetti:

- a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità;
- b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi.

Tenuto conto dell'esigenza di provvedere alla copertura del cento per cento dei costi di gestione del servizio, con DPR 158/1999 è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani.

Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La tariffa si compone quindi in due parti, la parte fissa e la parte variabile.

Per quanto concerne la quota della parte fissa della tariffa, per le **utenze domestiche**, anzidetto valore si ottiene come prodotto della quota unitaria (L/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka).

La quota variabile della tariffa, sempre per le utenze domestiche, si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente proporzionale di produttività (Kb) per il costo unitario (L/Kg).

Per le **utenze non domestiche**, la quota fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quantità unitaria (L/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece data dal prodotto del costo unitario (L/Kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd).

Ad ogni buon fine si precisa che i coefficienti di cui trattasi, sono stati elaborati dal Ministero, per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti.

Anzidetti coefficienti, prevedono un valore minimo ed uno massimo, e questo Ente ha inteso applicare per tutte le categorie l'indice minimo previsto.

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie:

- a) CG => *Costi operativi di gestione*
- b) CC => *Costi comuni*

c) $CK \Rightarrow$ Costo d'uso del capitale

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.

A) COSTI DI GESTIONE (CG):

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana, divisi in:

A. 1) Costi di gestione RSU indifferenziati (CG IND) = CSL + CRT + CTS + AC

dove

-costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL)

-costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)

-costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)

-altri costi (AC)

A.2) Costi di gestione raccolta differenziata (CG D) = CRD + CTR

dove

-costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)

-costi di trattamento e riciclo (CTR)

B) COSTI COMUNI (CC):

Essi sono computati sulla base delle risultanze dell'anno 2016 (n-1) aggiornati in base al tasso programmato di inflazione (IP) e diminuito di un coefficiente X_n di recupero di produttività.

B.1) Costi Comuni (CC) = CARC + CGG + CCD

dove

-costi amministrativi (CARC)

-costi generali di gestione (CGG)

-costi comuni diversi (CCD)

C) Costo d'uso del capitale (CK):

Il metodo normalizzato richiede, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R).

C.1) Costo d'uso del capitale (CK) = AMM(n) + ACC(n) + R(n)

dove

-ammortamenti (AMM)

-accantonamenti (ACC)

-remunerazione del capitale investito (R) dato dalla seguente formula:

$$R = r(KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove

- tasso di remunerazione del capitale impiegato (r)

- capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (KN_{n-1})

- investimenti programmati per l'esercizio di riferimento (I_n)

- fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo (F_n)

D) ALTRI ELEMENTI DEL PEF:

D.1) Ipn: Inflazione programmata per l'anno di riferimento. Il dato è stato ricavato dalle tabelle fornite dal Dipartimento del Tesoro alla voce "Tasso di inflazione, variazioni percentuali in media d'anno".

D.2) Xn: Recupero di produttività per l'anno di riferimento.

Non sono stati inseriti crediti inesigibili, relativi ai ruoli di anni precedenti, in quanto ad oggi sono in corso tentativi di recupero coattivo.

DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l'individuazione della natura di tali valori:

a) fissi: CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

b) variabili: CRT + CTS + CRD + CTR

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio: nella formulazione delle percentuali il parametro di riferimento è il numero degli immobili presenti nel territorio comunale.

La parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.


I dati di queste tabelle, sono stati utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche, a loro volta divise in una quota fissa (corrispondente ai costi fissi) ed una quota variabile (corrispondente ai costi variabili).

Riepilogando, il costo complessivo che nel 2017 dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà di €.181.421,02.

Pontelandolfo, li 23/01/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA A.C.

Rag. Bennaro Giacco



IL RESPONSABILE DELL'AREA T.M.

(Dot. Marco Nelli)



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Ersilia Tanzillo



COMUNE DI PONTELANDOLFO

Provincia di Benevento

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica		Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,278367	45,119349
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,326618	105,278482
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	0,371157	135,358048
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	0,400849	165,437614
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	0,411994	218,076855
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	0,408272	255,676313
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-CONTRATTO RIFIUTI SPECIALI	0,334041	121,822243
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZIONE ISCRITTI AIRE PENSIONATI ALL'	0,091861	14,889385
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZIONE ISCRITTI AIRE PENSIONATI ALL	0,107784	34,741899
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-RIDUZIONE ISCRITTI AIRE PENSIONATI	0,132280	54,594412

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa utenza non domestica		Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,184837	0,428054
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,280442	0,645451
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,216705	0,500520
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0,643743	1,501560
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,541764	1,265624
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,567258	1,314497
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	0,573632	1,329664
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,280442	0,657247
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0,599127	1,388648
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	0,650116	1,513357
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	0,497148	1,154398
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,580006	1,344831
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,261321	0,610061
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,427037	0,995984
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	3,531026	8,213922
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	2,791678	6,488223
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	0,363300	0,842626
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,363970	3,168275
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	0,216705	5,055758
2 .21	DISCOTECHES,NIGHT CLUB	0,650116	1,508301
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-CONTRATTO RIFIUTI SPECIALI	0,579368	1,351404
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-CONTRATTO RIFIUTI SPECIALI	0,487587	1,138062
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-CONTRATTO RIFIUT	0,447433	1,038958
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-CONTRATTO RIFIUT	0,384333	0,896386
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-CONTRATTO RIFIUTI SPECIALI	3,177924	7,392530

Piano finanziario TA.RI. 2017

2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIF. SPEC. STUDI PROFESSIONALI	0,458906	1,063731
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-RIF. SPEC. STUDI PROFESSIONALI	0,224354	0,525798
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-RIF. SPEC. STUDI PROFESSION	0,520093	1,210685
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO- OFFICINE RIPARAZIONE AUTO, GOMMI	0,377004	0,874140